Corsi d'acqua

alla ricerca di integrazione tra uomo e ambiente

CORSO DI FORMAZIONE

28 maggio 2024
Città Metropolitana
di Torino

LA PIANIFICAZIONE DI BACINO A LIVELLO REGIONALE E LOCALE

Antonia Impedovo – Regione Piemonte

CC BY

DALLA PIANIFICAZIONE DI BACINO Al LIVELLO REGIONALE E LOCALE

L'INTEGRAZIONE DELLE PIANIFICAZIONI

MISURE WIN WIN E RILOCALIZZAZIONI

PIANIFICAZIONE A LIVELLO LOCALE: PRG E AGGIORNAMENTO ELABORATO 2 PAI

- MODIFICA LEGISLATIVA NAZIONALE
- MODIFICA NORME PAI
- RICADUTA SULLE DISPOSIZIONI REGIONALI E SULLA PIANIFICAZIONE

PIANIFICAZIONE DI BACINO

PAI — MISURE ATTUATIVE — **PGRA**

WIN WIN

INTEGRAZIONE PIANIFICAZIONI

STRUTTURALI

Programmazione delle opere strutturali:

- argini,
- difese spondali,
- casse di laminazione

previste dalla pianificazione di bacino o dalla pianificazione locale e inserimento nella Piattaforma Rendis-web sulla base di criteri derivanti, dal DPCM 27/09/2021

PdGPo
DIR 2000/60

PGRA
DIR 2007/60

Interventi in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecositemi e della biodiversità

NON STRUTTURALI

- Attuazione del PAI nel settore urbanistico
- Misure previste dal PGRA nelle APSFR
- Rilocalizzazioni
- Misure di Protezione civile
- Comunicazione

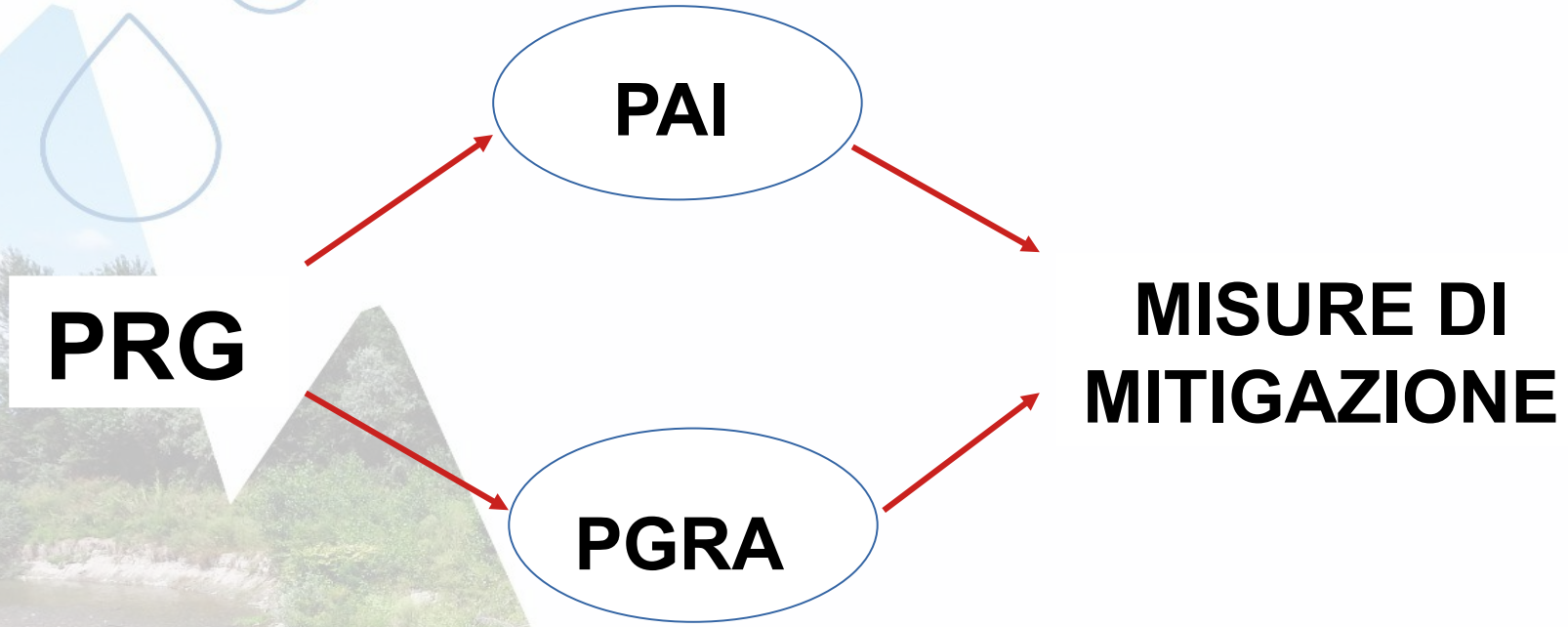

Il PAI, il PGRA e i DDPCM 28 maggio 2015 e 27 settembre 2021, che individuano specifici criteri e priorità per l'attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico attraverso la piattaforma **ReNDiS**-web (Repertorio Nazionale Interventi Difesa del Suolo), pongono un **forte legame tra le condizioni di dissesto esistenti e la conseguente necessità di individuare misure per la riduzione della vulnerabilità e delle condizioni di rischio, attraverso opere strutturali o non strutturali**

La “documentazione minima” da inserire nel sistema, Rendis a cura della Regione richiedente, evidenzia come lo Studio preliminare o il progetto dell’opera debba contenere, tra gli altri:

• gli elaborati tecnici finalizzati a **verificare la coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino;**
• relazione di compatibilità con la pianificazione di bacino in cui sono illustrati gli effetti indotti dall’opera nel contesto fisico-ambientale di riferimento e **come le opere previste nel progetto incidano sulla mitigazione o riduzione della pericolosità o del rischio idraulico e idrogeologico**;
• individuazione di tipologia ed ubicazione del dissesto;
• individuazione di caratteristiche ed ubicazione delle opere;
• **relazione funzionale tra opere proposte ed individuate e dissesto** nonché, ove necessario, con i fenomeni di degrado degli ecosistemi fluviali e degli habitat ripariali;
• indicazione delle “opere accessorie” la cui percentuale non deve essere superiore al 10% dell’importo dei lavori, salvo maggiori necessità derivanti da vincoli sovraordinati, indicate separatamente nella stima dei lavori;
• documentazione tecnico economica/amministrativa (quadro economico, quantificazione economica, cronoprogramma tecnico-finanziario, atto di approvazione in linea tecnica)

INTEGRAZIONE / INTERRELAZIONE FUNZIONALE TRA INDIVIDUAZIONE DEI DISSESTI E MISURE PROPOSTE

Con riferimento ai criteri di valutazione, gli interventi proposti a finanziamento in Rendis sono distinti in due categorie:

a) gli **“interventi ordinari**”, che sono quelli in grado di raggiungere in maniera autonoma l’obiettivo perseguito, ovvero una rete di interventi organici e/o multisettoriali coerentemente rivolti al raggiungimento di un obiettivo comune e per i quali si giustifica un’attuazione unitaria e coordinata, che superano la dimensione locale in quanto interessano un’area vasta.

b) gli “**interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità**”, che devono essere in grado di permettere il raggiungimento integrato degli obiettivi fissati dai Piani di gestione delle acque, in attuazione della direttiva 2000/60 CE e di quelli fissati dai Piani di gestione delle alluvioni, in attuazione della direttiva 2007/60 CE, cosiddetti

WIN WIN

i progetti ritenuti ammissibili appartenenti a tale categoria accederanno prioritariamente al finanziamento ed è destinata una percentuale minima del 20 % delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico

MISURE WIN WIN

Interventi in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecositemi e della biodiversità

Il DPCM propone come spunto, un catalogo di azioni dirette alla riqualificazione integrata dei corsi d'acqua, tra cui
- ripristino morfologico
- interventi naturalistici
- gestione dei sedimenti
- equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e bilanci del trasporto solido
- **riduzione dell'artificialità**, con interventi che potrebbero prevedere la **rilocalizzazione** di edifici esistenti

In una situazione simile si potrebbe ipotizzare, anche in un rapporto costi/benefici, che comunque è il principio di fondo delle rilocalizzazioni preventive, anziché prevedere opere ciclopiche e costose, liberare l'area e ripristinarla alla sua naturale funzionalità

evento 1994

Fig. 21. *Comune di Clavesana, località Gerino. Il canale di neoformazione che ha tagliato l'ansa di meandro alle spalle del nucleo abitato in una ripresa dalla traversa di derivazione.*

evento 1994

In una situazione simile si potrebbe ipotizzare, anche in un rapporto costi/benefici, che comunque è il principio di fondo delle rilocalizzazioni preventive, anziché prevedere opere ciclopiche e costose, liberare l'area e ripristinarla alla sua naturale funzionalità

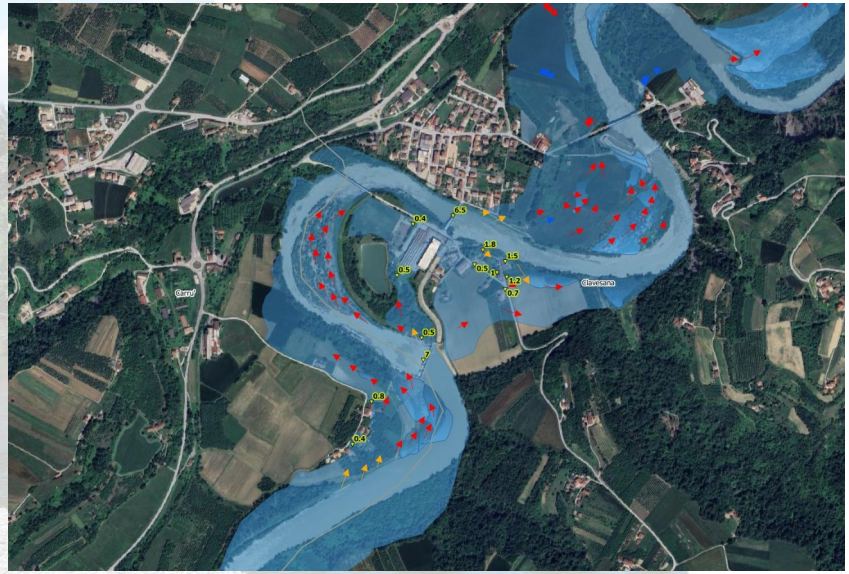

evento 2016

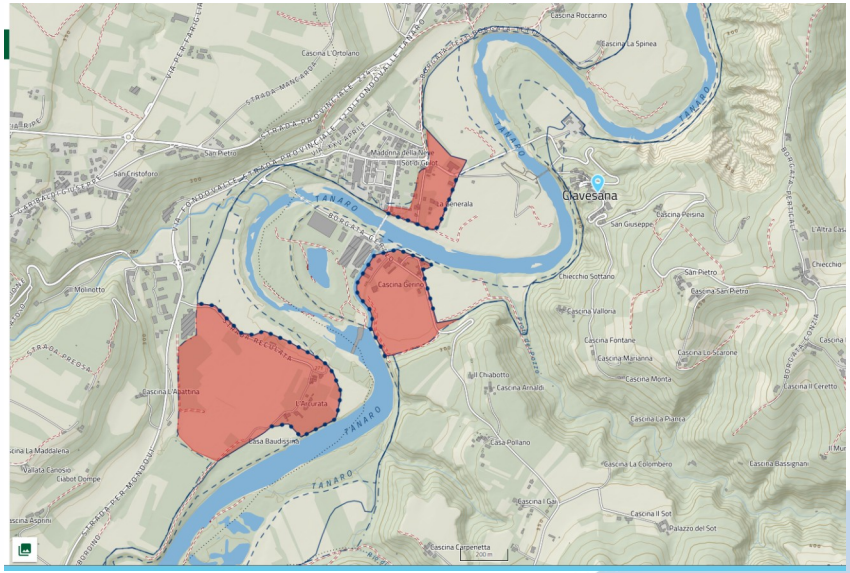

fasce fluviali vigenti

A livello locale è in fase attuativa la misura legata alle rilocalizzazioni, previste dal PGRA

Obiettivo generale	OBIETTIVO GENERALE DI DISTRETTO Obiettivo di dettaglio (ARS o territorio regionale)	Misura	Autorità responsabile Livello di responsabilità	Implementazione	Priorità	Measure Type1	Codice Rendis	NOTE
3	RIDURRE L'ESPOSIZIONE AL RISCHIO Ridurre la vulnerabilità attraverso la pianificazione territoriale, la rilocalizzazione degli edifici a rischio, la comunicazione delle condizioni di dissesto del territorio	Individuazione delle aree residenziali da delocalizzare a partire dalle mappe di rischio, al fine di accedere ai finanziamenti dedicati alla rilocalizzazione.	Regione	OGC	H	M22		
		Migliorare la comunicazione e la conoscenza delle specifiche condizioni di rischio al fine di incentivare il cittadino a porre in essere interventi per la riduzione della vulnerabilità del proprio bene esposto	Regione	OGC	H	M23		

Disposizione regionale oggi vigente in tema di rilocalizzazioni

DGR n. 31- 6223 del 22/12/2017 integrata con DGR n. 9-4034 del 5/11/2021

definisce i **CRITERI** per

le rilocalizzazioni in via preventiva

gli edifici non rilocalizzabili per via della particolare conformazione dell'impianto urbanistico

solo per edifici **RESIDENZIALI**

A livello locale è sempre attiva la misura legata alle rilocalizzazioni, previste dal PGRA, sulla quale sono stati fino ad oggi investiti circa 4 milioni di €, per soddisfare 47 istanze (anche relative a più di un immobile ciascuna)

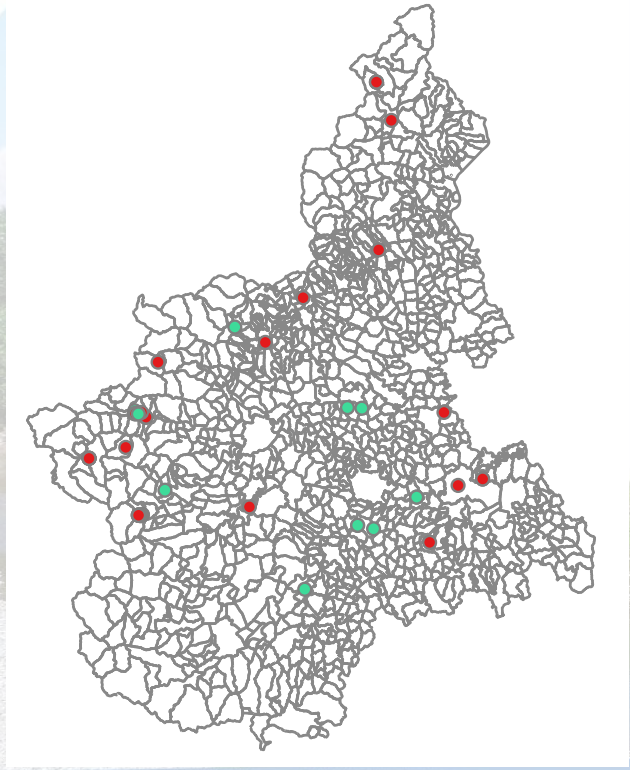

DDGR n. 31-6223 del 22/12/2017 e n. 9-4034 del 05/11/2021
CONTRIBUTI PER RILOCALIZZAZIONI

Ubicazione immobili rilocalizzati

- Pratica conclusa
- Pratica in corso

E' in corso la collaborazione con alcune ricercatrici dell'International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) di Vienna e del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), nell'ambito del Progetto "Planned relocatIon as adapTation in a cHAnging ClimAte (ITHACA).
Sono state condotte interviste ai tecnici comunali/sindaci che hanno seguito la procedura delle rilocalizzazioni a livello locale e ai proprietari degli edifici che sono stati rilocalizzati in alcuni comuni.

Sulla base delle interviste e delle esperienze maturate negli ultimi anni, sarà possibile dedurre e sintetizzare le principali criticità che costituiranno la base per la modifica della deliberazione oggi vigente.

ELEMENTI DI NOVITA' PROCEDURALI

PER I COMUNI ADEGUATI AL PAI O IN CORSO DI ADEGUAMENTO

IL COMUNE APPROVA IL PRG CON DCC → AUTORITA' DI BACINO APPROVA IL QUADRO DEL DISSESTO CON DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE → IL PRG E' PUBBLICATO SUL BURP E ENTRA IN VIGORE

Tutti gli strumenti urbanistici che comportano modifiche o aggiornamenti del quadro del dissesto sono assoggettati all'**approvazione del quadro del dissesto medesimo da parte dell'Autorità di bacino** distrettuale del fiume Po con decreto del Segretario Generale ai fini dell'efficacia dello stesso, ai sensi del comma 4bis dell'art. 68 del dlgs 152/2006, introdotto dalla **legge n. 120/2020** di conversione del decreto Semplificazione n.76/2020, che ha apportato modifiche sostanziali alle procedure per l'adozione dei progetti di piani stralcio

Decreto legislativo 152/2006 modificato dalla legge 120/2020

4-bis. Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1.

Art. 68 comma 4 bis

Art. 68 comma 4 ter

4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis[(1)].

ANCHE LE CONTESTUALI MODIFICHE AL PGRA SONO APPROVATE DALL'AUTORITA' DI BACINO

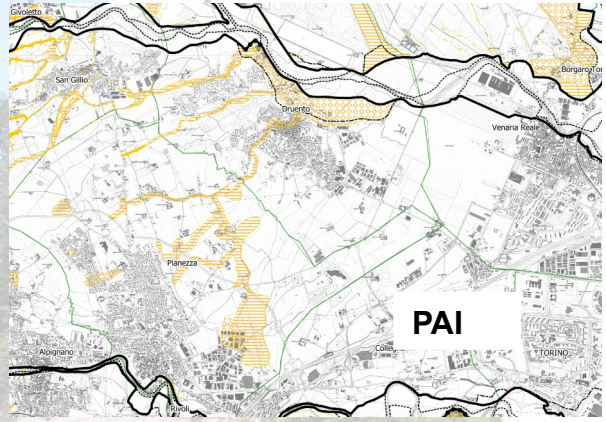

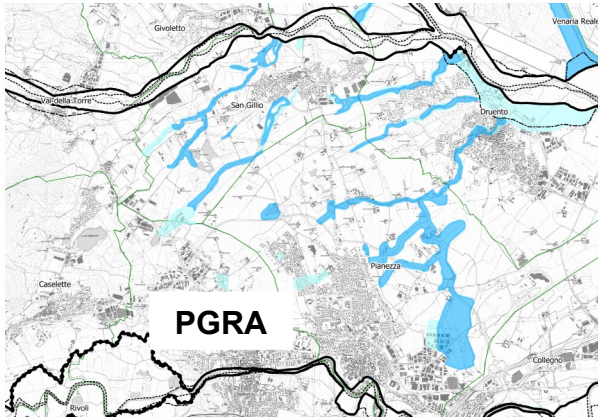

Qualora la modifica del quadro del dissesto comporti anche l'aggiornamento delle mappe di pericolosità del PGRA, tali aggiornamenti sono approvati contestualmente al quadro del dissesto da parte dell'Autorità di bacino del fiume Po con decreto del Segretario Generale ai sensi dell'art.10 della deliberazione del Comitato Istituzionale n.5/2016.

Invece…..le modifiche apportate al reticolo idrografico principale, in applicazione dell’**articolo 27** delle norme di attuazione del PAI possono essere di minima entità e restano modifiche locali a livello di piano regolatore (non rientrano nella fase approvativa da parte dell’Autorità di bacino)

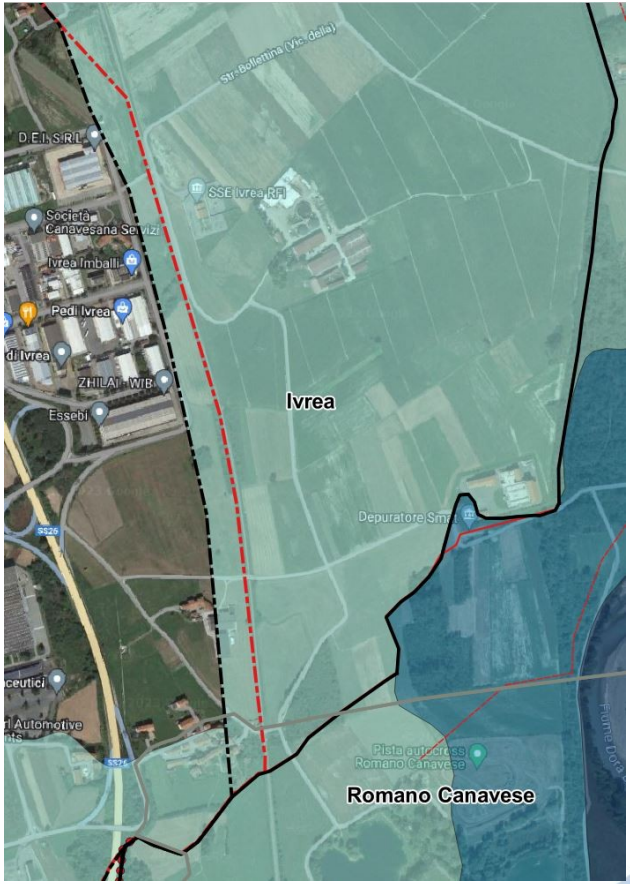

I 95 COMUNI CHE NON HANNO MAI AVVIATO L'ADEGUAMENTO AL PAI (cd. **INADEMPIENTI**)

sono stati interessati dalle misure cautelari ai sensi dell'art. **9 bis** della l.r. 56/1977, sulla base di un quadro del dissesto predisposto dagli uffici regionali

….e contestualmente si sta conducendo la **Variante all'Elaborato 2 del PAI** e delle mappe del PGRA con Autorità di bacino, oggi in fase approvativa

Questa procedura prevede l'adozione da parte del Segretario Generale del Progetto di aggiornamento con Decreto n. 76 del 27/09/2023, la fase di osservazioni e controdeduzioni, la Conferenza programmatica tenutasi il 20/03/2024, la DGR di presa d'atto degli esiti della Conferenza (in corso di approvazione) e l'approvazione definitiva da parte del Segretario Generale con proprio decreto, previo parere della Conferenza Operativa e dell'Intesa da parte della Regione.

I 95 COMUNI CHE NON HANNO MAI AVVIATO L'ADEGUAMENTO AL PAI (cd. **INADEMPIENTI**)

BASTIA MONDOVI': Confronto PAI / 9Bis

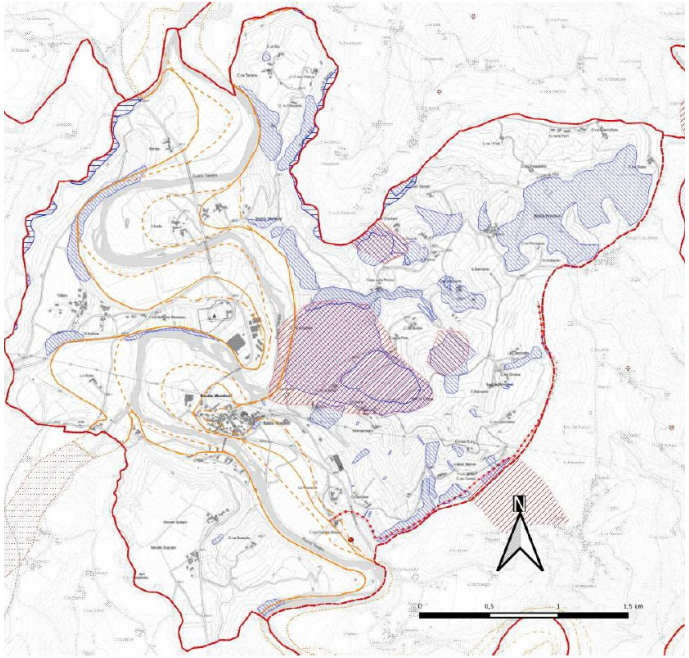

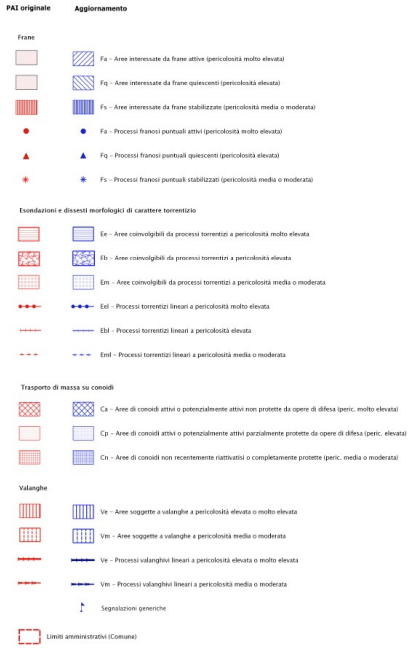

I COMUNI CHE ERANO STATI **ESONERATI**

DALL'ADEGUAMENTO AL PAI

con DGR n. 63-5679 del 25/03/2002, e che non hanno mai avviato varianti in tal senso, visto anche il lasso di tempo trascorso dal 2002 e con riferimento all'articolo, 1 comma 9, delle norme di attuazione del PAI, **dovranno provvedere ad approvare una variante di adeguamento al PAI e al PGRA, sulla base di un quadro conoscitivo aggiornato, entro e non oltre 36 mesi dalla data di pubblicazione della DGR n. 27-6373 del 28/12/2022 sul BUR (n. 1 del 5/01/2023) decorsi i quali i comuni saranno considerati non adeguati al PAI e pertanto si applicheranno le norme del PAI medesimo.**

LA DGR n. 27-6373 del 28/12/2022 FORNISCE ANCHE INDICAZIONI TECNICHE PER GLI AMBITI RETROSTANTI LE BPR

Con riferimento all'art. 31 comma 5 del PAI e ad integrazione della DGR n. 64-7417 del 2014, nei **centri e nuclei abitati** (ex art.12 lr 56/1977) ubicati nella fascia C del PAI a tergo del "*limite di progetto tra la fascia B e la fascia C*", i comuni possono dettagliare le norme d'uso del suolo in relazione alle specifiche condizioni di intensità del fenomeno atteso tramite i valori dei tiranti idrici e delle velocità derivanti da modellazioni idrauliche.

Effettuata la verifica, qualora all'interno dei centri e nuclei abitati emergano ambiti caratterizzati da **tiranti inferiori a 30 cm e velocità inferiori a 0.60 m/sec**, seppur allagabili per la piena di riferimento, è possibile effettuare valutazioni volte a verificare la compatibilità degli interventi da attuarsi in questi ambiti con le condizioni di pericolosità emerse dalle analisi.

In particolare, nel caso di piano regolatore vigente adeguato al PAI, tali condizioni verranno verificate caso per caso sulla base di singole istanze, mentre, nel caso di formazione di una variante allo strumento urbanistico, saranno declinate in specifiche disposizioni normative, anche con riferimento ad accorgimenti tecnico-costruttivi finalizzati alla mitigazione delle condizioni di pericolosità e di rischio.

Variante normativa articoli 1 e 18 delle NA PAI

Al fine di adeguare le procedure di aggiornamento degli Elaborati del PAI alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 152/2006 art. 68 commi 4bis e 4ter introdotte dalla legge n. 120/2020 si è resa necessaria una variante normativa alle NA PAI agli articoli 1 e 18.
Nella Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po del 21/09/2023 è stata quindi approvata la deliberazione n. 7/2023 con la quale è stata adottata la Variante al PAI in questione, che entrerà in vigore solo a seguito dell'approvazione con DPCM.

Principali modifiche introdotte con la variante normativa:

Art. 1

5. Allorché il Piano riguardante l'assetto della rete idrografica e dei versanti detta disposizioni di indirizzo o vincolanti per le aree interessate dal primo e dal secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, le previsioni integrano le discipline previste per detti piani, essendo destinate a prevalere nel caso che esse siano fra loro incompatibili. **Dall'entrata in vigore degli aggiornamenti delle Fasce fluviali del PAI Po, in adeguamento al nuovo quadro conoscitivo derivante da studi e approfondimenti e da quello rappresentato nelle mappe del PGRA vigente, nelle aree allagabili che ricadono all'interno delle fasce fluviali così aggiornate, cessano di avere efficacia le disposizioni regionali, adottate ai sensi del successivo articolo 58. Alle fasce fluviali aggiornate si applicano le disposizioni del Titoli II delle presenti Norme di Attuazione.**

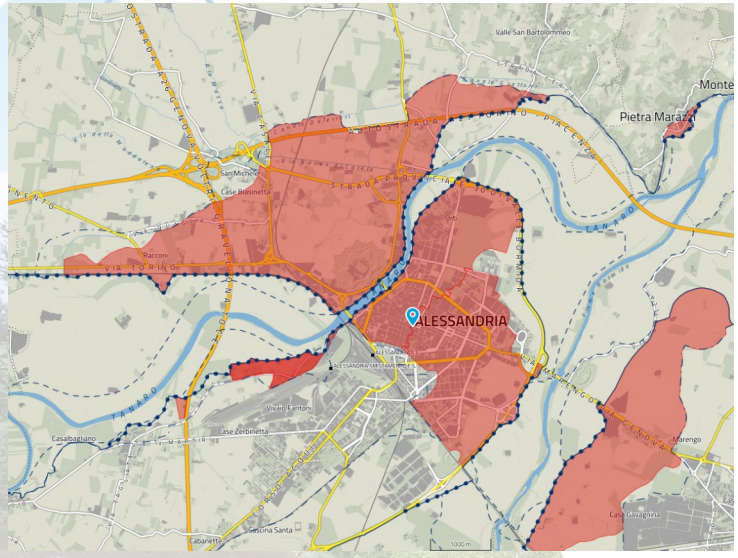

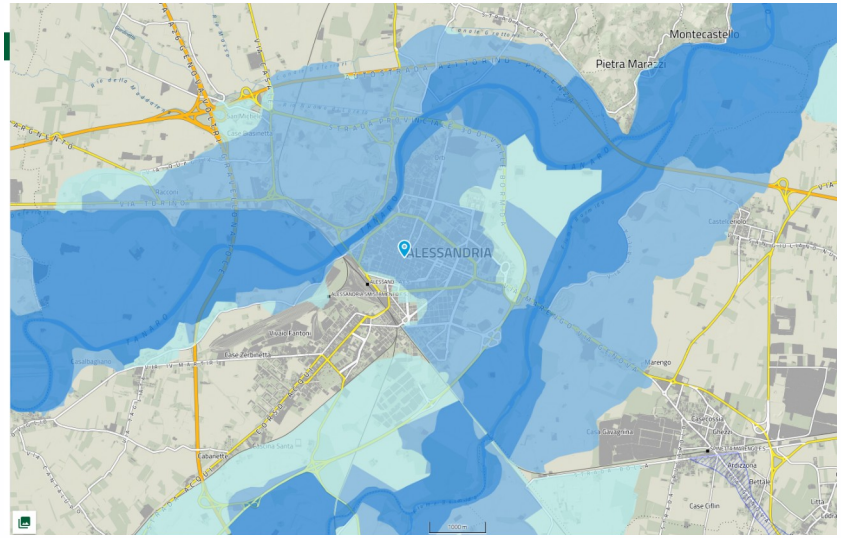

Decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 121/2022
Approvazione dell'aggiornamento delle fasce fluviali e delle mappe del PGRA ad Alessandria

In questo esempio, non si applicano più le disposizione definite dalla DGR n. 17-7911 del 2018 negli scenari del PGRA, ma le norme del PAI nelle fasce fluviali

Art. 18

5. Coerentemente alle procedure urbanistiche vigenti in ogni Regione il Comune trasmette alla Regione la proposta di aggiornamento degli Elaborati del PAI corredata dalla relativa verifica di compatibilità di cui al comma 3, nonché la documentazione comprovante le risultanze della fase di partecipazione, ed eventuali atti deliberativi. La Regione procede a trasmettere tutta la suddetta documentazione alla Segreteria tecnico operativa dell'Autorità di bacino distrettuale, la quale procede, di concerto con la stessa Regione, ad una verifica istruttoria circa la completezza e congruenza della documentazione trasmessa rispetto agli Elaborati di Piano, predisposta secondo i contenuti previsti dalla Direttiva di cui al comma 3.

6. **Il Segretario Generale**, a seguito della procedura di cui al comma precedente e sulla base della documentazione e della verifica istruttoria ivi prevista, sulla scorta del parere favorevole della Conferenza Operativa e dell'intesa espressa dalla Regione ai sensi del comma 4bis dell'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. **approva con proprio Decreto l'aggiornamento dell'Elaborato n. 2 del PAI**, ai sensi del medesimo comma 4bis dell'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

7. L'aggiornamento dell'Elaborato n. 2 del PAI approvato ai sensi del comma precedente produce i suoi effetti a seguito dell'entrata in vigore del Decreto di approvazione del Segretario Generale

GRAZIE PER L’ATTENZIONE